



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Provincia di Grosseto

SETTORE 3

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO



Massa Marittima, 29/01/2026

Al Consiglio Comunale

OGGETTO: RELAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Il Regolamento di Polizia Mortuaria è stato approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 10 del 25/01/2023.

Ad oggi si propongono al Consiglio Comunale delle modifiche derivanti dall'entrata in vigore di nuove norme nazionali, dal diverso assetto organizzativo dei servizi cimiteriali e dall'esigenza di rendere rinnovabili le concessioni di ossari.

Nel dettaglio si esplicita quanto segue:

a) Le nuove norme nazionali

Il 18 dicembre 2025 è entrata in vigore la Legge 182/2025 recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese". La Legge 182/2025 comporta modifiche al D.P.R. 396/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile" e alla Legge 130/2001 "Disposizioni in materia di cremazioni e dispersione delle ceneri".

In seguito alle modifiche apportate, soprattutto in materia di dichiarazione alla cremazione, è necessario adeguare l'attuale Regolamento di Polizia Mortuaria.

Si propone, pertanto, di modificare i seguenti articoli:

Art. 9 Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

L'innovazione maggiore riguarda la digitalizzazione dei procedimenti relativi alla trasmissione degli atti e alle autorizzazioni alla cremazione. Per questo all'art. 9 del Regolamento si prevede che, se una persona muore in ospedale o in una struttura residenziale, l'avviso di morte è trasmesso dal direttore o suo delegato entro 24 ore *anche* in formato digitale.

Allo stesso articolo è introdotto il comma 2 bis secondo il quale, in caso di morte violenta, l'Ufficiale dello Stato Civile redige l'atto di morte *anche* sulla base dell'avviso o dell'accertamento di decesso trasmesso dall'autorità sanitaria redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente.

Art. 62 Cremazione

Si propone di modificare il comma 2 e inserire il comma 2bis. Il comma 2 modificato prevede che l'attività di cremazione è un servizio pubblico di interesse generale. La gestione dei crematori spetta ai Comuni che la esercitano attraverso affidamento a terzi, affidamento a società mista, affidamento a società in house, gestione in economia o mediante aziende speciali.

Il comma 2 bis prevede che i cadaveri destinati alla cremazione devono essere trasportati presso il polo crematorio da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività funebre.



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Provincia di Grosseto

SETTORE 3

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO



La nuove norme sono state introdotte per vietare ogni forma di scontistica o privilegio commerciale da parte dei gestori dei crematori sia pubblici che privati: l'attività di cremazione è soggetta a tariffe regolate ed il trasporto dei cadaveri verso i crematori è riservato alle imprese funebri autorizzate.

Art. 63 Autorizzazione alla cremazione

All'art. 63 sono introdotti i commi 1bis e 1ter. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di ultima sepoltura. Anche in questo caso sono previste ancora le modalità digitali e telematiche. La novità maggiore è rappresentata dal fatto che i procedimenti relativi all'autorizzazione alla cremazione, all'affido e alla dispersione delle ceneri sono formati in carta libera, non è più prevista l'imposta di bollo.

Sempre all'art. 63 viene introdotto il comma 7bis. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione sono rese con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Anche questa è una novità rilevante. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà diventa modalità ordinaria per esprimere la volontà alla cremazione e può essere trasmessa con qualsiasi mezzo idoneo incluso il formato digitale e l'invio telematico. Sostituisce il processo verbale che rimane applicabile solo residualmente.

Art. 64 Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

Si propone di modificare il comma 1 e il comma 2 in merito alla gestione dei resti mortali.

Secondo il comma 1 secondo il quale a richiesta degli aventi titolo, le autorizzazioni al trasporto, all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione di resti mortali sono rilasciate dall'ufficio del Comune del cimitero in cui sono stati rinvenuti. Se gli aventi titolo non dispongono niente in merito ai resti, il Comune può disporre la cremazione in alternativa alla reinumazione. Di questa disposizione il Comune deve dare adeguata pubblicità.

Secondo il comma 2 la cremazione è ammessa dalla maggioranza assoluta dei parenti a cui spettano gli oneri derivanti dalla reinumazione o dalla cremazione.

b) Nuovo assetto organizzativo dei servizi cimiteriali

Con Delibera G.M. n. 76 del 01/07/2025 è stata deliberata la riorganizzazione degli uffici con il trasferimento di funzioni e personale dal Settore 1 al Settore 3. In seguito a questa delibera, la competenza dei servizi cimiteriali è passata dal Settore 1 al Settore 3.

Di conseguenza l'art. 4 del Regolamento di Polizia Mortuaria, comma 4 viene modificato secondo le nuove disposizioni per cui l'Ufficio Servizi Cimiteriali è in capo al Settore 3 Edilizia Privata – Amministrazione del Patrimonio.

c) Rinnovo concessioni ossari

A partire dal 2024 sono scadute le prime concessioni di manufatti cimiteriali, sottoscritte a partire dal 1974, le quali devono essere rinnovate a cura dei concessionari per rimettere in piedi un titolo giuridico necessario per occupare i manufatti stessi. L'attuale regolamento di polizia mortuaria prevede all'art. 94 che sono rinnovabili le concessioni di loculi, tombe a terra e cappelle gentilizie per un massimo di 20 anni, ma non sono rinnovabili le concessioni di ossari.

Il Settore 3 sta implementando il lavoro per il rinnovo delle concessioni cimiteriali sottoscritte a partire dal 1974. Rendere rinnovabili le concessioni di ossari significa non precludere una



COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Provincia di Grosseto

SETTORE 3

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO



possibilità agli utenti che fossero interessati al rinnovo e non precludere una possibilità al Comune di razionalizzare ulteriormente il cimitero e ridare in concessione eventuali ossari che ritornano in disponibilità.

Si propone, pertanto, di modificare **l'art. 94, comma 5**, prevedendo che anche le concessioni di ossari sono rinnovabili per un massimo di 20 anni.

Si rimette quanto sopra alle valutazioni del Consiglio Comunale.

Il Responsabile del Settore 3
Geom. Michele Mori